

ACCORDO

Ex art. 15, Legge 1 agosto 1990, n. 241

TRA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per la Sardegna

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

PER

LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BENI ARCHEOLOGICI

Il giorno _____, presso la sede della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sita in Cagliari, viale Trieste 186,

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito "**Ministero**"), rappresentato dal **Segretario regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per la Sardegna**, dott.ssa Patricia Olivo, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (di seguito "**Regione**"), rappresentata dal **Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport**, dott. Giovanni Deiana, (di seguito congiuntamente denominati "**Parti**")

VISTI

- gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana; l'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; gli artt. 1, comma 3, 5, comma 1 e 7 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; la L.R. 14/2006 e ss.mm.ii.;
- le Deliberazione di Giunta regionale n. 52/26 del 22.11.2017 recante "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale si destinano Euro 3.000.000 alla valorizzazione dei beni culturali e, nello specifico, a campagne di scavo, emergenze in ambito archeologico e restauri;
- la Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)", ed in particolare l'art. 33, comma 10, che autorizza interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale, per Euro 1.000.000 all'anno, per tre annualità successive;

- la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, recante "Legge di stabilità", in particolare, l'art. 1, comma 2 e la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, recante "Bilancio di previsione triennale 2018-2020";
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", che prevede che i Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;
- l'art. 15 della L. 241/90 che prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti intendono mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze e risorse per cooperare, in un'ottica di leale collaborazione, ai fini della realizzazione congiunta dell'intervento;
- la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura", in forza della quale la Regione Autonoma della Sardegna, *«persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna»* (art. 1, comma 1) ed *«esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati»* (art. 4, comma 1), e che *«in particolare»* la Regione (art. 1, comma 1, lettera f) *«promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004»* e (art. 1, comma 1, lettera h) *«promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna»*.
- la Regione intende programmare le risorse sopra indicate, da trasferire agli Enti Locali competenti per territorio, per le attività di scavo, restauro e valorizzazione di siti archeologici di proprietà pubblica o nella piena disponibilità dell'ente locale titolare dell'intervento, al fine di renderli fruibili ed accessibili in un'ottica turistico culturale, oltre che di tutela del patrimonio;
- il Ministero svolge fra gli altri, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, i compiti di tutela e conservazione del patrimonio culturale ed autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

- esiste l'esigenza di individuare, con le finalità già descritte e, nell'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, secondo criteri condivisi, i siti archeologici nei quali prioritariamente è utile e necessario programmare gli interventi di scavo, restauro e valorizzazione dei beni;
- nella fattispecie, ricorrono i presupposti per la collaborazione alla realizzazione, ciascuno per le proprie competenze, di un servizio pubblico che può qualificarsi come "interesse comune", ai sensi del richiamato art.15 della L. 241/90, in considerazione delle attribuzioni istituzionali di competenza delle Parti;
- la dotazione resa disponibile dalla Regione per la realizzazione del programma di intervento è quantificabile al momento in euro 4.000.000 (quattromilioni/00) per il 2018, salvo ulteriori risorse che potranno essere destinate alla medesima finalità in questa o in successive annualità;
- la stipula del presente accordo rappresenta lo strumento operativo più efficiente ed efficace per disciplinare le attività di rispettiva competenza;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STABILISCONO**

Art. 1 - Premesse e principi generali

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- Con l'Accordo, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, le Parti intendono disciplinare le attività volte alla programmazione di interventi, da affidare agli Enti Locali competenti per territorio, di scavo, restauro e valorizzazione di beni archeologici.

Art. 2 - Oggetto e modalità generali di attuazione

L'Accordo è volto a disciplinare la cooperazione tra i soggetti sottoscrittori ed individuare i compiti e le responsabilità della Regione e del Ministero ai fini della realizzazione dell'Intervento nelle diverse fasi che ne caratterizzano l'iter procedurale.

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'Intervento ed, in particolare, nelle attività di propria competenza, a:

- garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'applicazione e nell'eventuale implementazione dell'Accordo, con il ricorso particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti; rimuovere nelle diverse fasi procedurali ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle

- stesse imputabile, che dovesse presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione dell'intervento, accertando casi di inerzia, ritardi o inadempienze;
- dare piena attuazione, nella realizzazione dell'Intervento, alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari, nazionali e regionali di riferimento, anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
 - attivare un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e di condivisione dei reciproci programmi di attività inerenti all'Intervento;
 - per la programmazione di interventi - da affidare agli Enti Locali competenti per territorio - di scavo, restauro e valorizzazione di beni archeologici sono previste due fasi operative: la prima comprende tutte le attività propedeutiche alla programmazione delle risorse, quali la individuazione dei siti archeologici nei quali è utile, opportuno e prioritario intervenire a fini di tutela, ricerca e valorizzazione. e la conseguente redazione di elenchi, suddivisi per ambiti provinciali, mentre la seconda è relativa all'attuazione degli interventi nei singoli siti archeologici.

Art. 3 - Ruolo e funzione del Ministero ai fini dell'attuazione

PRIMA FASE

Il Ministero collabora con gli uffici regionali predisponendo, in considerazione della conoscenza del patrimonio archeologico regionale ed a seguito delle valutazioni raccolte presso il personale specializzato delle Soprintendenze competenti, gli elenchi dei siti archeologici nei quali è utile, opportuno e prioritario intervenire prioritariamente a fini di tutela, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base dei seguenti criteri condivisi fra le Parti:

- sono individuati prioritariamente gli interventi urgenti di restauro di beni archeologici immobili di rilevante interesse nel contesto regionale ed i casi di elevata criticità dal punto di vista della tutela;
- sono individuati prioritariamente gli interventi di scavo presso siti che, anche a seguito di valutazioni e indagini condotte con strumentazioni tecnologicamente avanzate, sono di particolare rilevanza nella ricostruzione della storia dell'Isola;
- sono indicati i siti archeologici per i quali sono in corso ricerche concesse a soggetti diversi dal Ministero, tra cui figurano le università sarde, università nazionali ed internazionali, oltre a istituti di ricerca (quale il CNR) ed enti locali, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), anche attraverso l'attivazione di cantieri scuola - Summer School - di livello nazionale e internazionale;
- sono individuati i siti di eccezionale rilevanza per i quali è necessario programmare interventi più complessi e articolati, che necessitano di maggiore attenzione e supporto, in un arco temporale superiore alla singola annualità;

- sono segnalati i siti che, anche solo parzialmente già interessati da interventi di scavo, si prestano in particolar modo ad una valorizzazione e musealizzazione che ne garantisca la piena fruizione, favorendo, anche in considerazione della loro tipologia e della stratigrafia attestante la frequentazione, l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale dell'Isola;
- sono segnalati i siti che, con opportuni interventi di restauro o di valorizzazione, possono essere aperti al pubblico o si può migliorare la loro fruizione assicurando al contempo la sicurezza dei visitatori;
- i beni inseriti in elenco sono di proprietà pubblica o nella piena disponibilità dell'ente locale titolare dell'intervento.

SECONDA FASE

Il Ministero, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionale in un clima di leale e sinergica collaborazione con la Regione, favorisce la realizzazione degli interventi individuati dagli atti di programmazione regionali sulla base degli elenchi di cui alla fase precedente, segnalando gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione, e contribuisce alla eliminazione delle cause delle criticità, se di competenza.

Art. 4 - Ruolo e funzione della Regione ai fini dell'attuazione

PRIMA FASE

La Regione collabora con il Ministero, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali e in un clima di leale e sinergica collaborazione interistituzionale, per il tramite del Servizio beni culturali e sistema museale, quale centro di responsabilità, e in particolare, rende disponibili i dati relativi alle istanze di contributo pervenute agli Uffici dagli enti locali del territorio regionale ai fini della predisposizione degli elenchi dei siti archeologici nei quali è utile, opportuno e prioritario intervenire prioritariamente a fini di tutela, ricerca e valorizzazione. I siti dove operare saranno selezionati dalla lista preventivamente condivisa tra il Ministero e la Regione.

La Regione, inoltre, programma le risorse disponibili individuando i siti archeologici oggetto degli interventi da realizzare fra quelli presenti negli elenchi della prima fase, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

- sostegno da parte della Regione agli enti locali nell'adempimento degli obblighi conservativi relativi al patrimonio archeologico di competenza, in un'ottica strategica e integrata fra i soggetti che sul territorio esercitano le differenti competenze in materia;
- individuazione dei siti archeologici da rendere fruibili e valorizzare in quanto potenzialmente trainanti rispetto al contesto con adeguati interventi di razionalizzazione, di integrazione e messa a sistema, anche al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse stesse e di innalzare il livello qualitativo dell'offerta culturale regionale;
- considerazione dei dati inerenti al disagio socio-economico riportati dal POR FESR 2014-2020 per l'individuazione delle Aree Interne codice 03 – I Strategia Regionale Aree Interne (SRAI) e Strategia

Nazionale Aree Interne (SNAI) riferibili agli ambiti territoriali nei quali ricadono i siti archeologici oggetto di intervento;

- perequazione fra le ripartizioni territoriali, provinciali e metropolitane, dell'Isola;
- continuità con la programmazione dell'annualità precedente, in caso di siti archeologici di particolare rilievo o estensione o rappresentatività all'interno del panorama dell'offerta turistico culturale della regione.

SECONDA FASE

La Regione si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare adeguate attività di monitoraggio e controllo nel corso dell'esecuzione e di rendicontazione della spesa degli interventi, segnalando gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione.

La Regione, in collaborazione con il MiBACT, si impegna a dare debita divulgazione dei risultati conseguiti al termine dell'intervento in base alla sua durata programmata.

Art. 5 - Durata dell'Accordo

L'Accordo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e per la durata complessiva relativa all'attuazione del progetto.

Art. 6 - Modifiche

Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Per il Ministero

Firmato digitalmente da

PATRICIA OLIVO

CN = OLIVO PATRICIA
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e turismo
C = IT